

Verbale di assemblea dell'Associazione "AIUTO MINORI TERZO MONDO"

L'anno duemilaventisei, il giorno 28 del mese di giugno in Busseto presso il Monastero di Santa Maria degli Angeli in Via Provesi numero civico 39 alle ore 10.30 si è riunita l'Assemblea dell'Associazione "AIUTO MINORI TERZO MONDO ONLUS", con sede a Busseto (Pr) Via Provesi n. 39, titolare del Codice Fiscale 91011720348, associazione non riconosciuta, convocata con procedura d'urgenza dal Consiglio Direttivo nelle forme e nei termini previsti dallo Statuto Sociale mediante lettera contenente l'ordine del giorno, inviata a tutti i soci in data 17 giugno 2026 per discutere e deliberare sulle modifiche allo Statuto Sociale per adeguarlo alle norme introdotte dal Codice del terzo Settore e conseguentemente adottare un nuovo testo dello Statuto Sociale.

Assume la presidenza Ezio Concarì nella sua qualità di Presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione, mentre ad esercitare le funzioni di segretario viene nominato Roberto Ramoni, che accetta.

Il Presidente constata:

- che sono presenti in proprio n. 12 (DODICI) soci e regolarmente rappresentati n. 23 (VENTITRE) soci e così complessivamente n. 35 (Trentacinque) soci sugli attuali 46 (Quarantasei) soci dell'Associazione;

- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare.

Il Presidente inizia la trattazione della parte straordinaria ed illustra all'assemblea i motivi per cui si rende necessario modificare alcune previsioni dello Statuto Sociale e dà lettera del nuovo testo proposto dal Consiglio Direttivo.

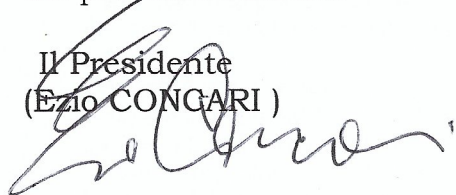
L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità

delibera

-di dare atto che l'Associazione sarà da oggi retta dal nuovo testo di Statuto Sociale che è quello che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12.00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
(Ezio CONGARI)



Il Segretario
(Roberto RAMONI)



n° 126
Serie 3
Data 02/07/2026

STATUTO

"ASSOCIAZIONE AIUTO MINORI TERZO MONDO ETS"

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata "**ASSOCIAZIONE AIUTO MINORI TERZO MONDO**", di seguito denominata "associazione", con sede in Busseto, via Provesi, n.39 presso il Monastero di Santa Maria degli Angeli.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "**ASSOCIAZIONE AIUTO MINORI TERZO MONDO Ente del Terzo Settore**".

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'associazione è illimitata.

La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:
1-beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

2-promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli;

3-promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

In particolare l'associazione si prefigge lo scopo di aiutare i minori della Missione promossa dai Missionari Identes in ABANCAY (Perù) e/o di altre Missioni promosse dai Missionari Identes, in base alle seguenti modalità:

a) la scelta dei minori viene affidata ai responsabili della Missione, i quali mantengono i contatti con i minori adottati in collaborazione con l'assistente sociale;

b) l'adozione a distanza di ciascun ragazzo avrà la durata almeno di cinque anni; se trascorso tale periodo il minore non sarà autosufficiente, l'Organo di amministrazione potrà deliberare il prolungamento dell'adozione;

c) le quote stanziate dovranno essere utilizzate a favore dei minori ospitati dalla Missione in via esclusiva e sotto la sorveglianza dei responsabili della Missione.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART.3 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii.
- 7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART.4 BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dall'Organo di amministrazione, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro il mese di dicembre, l'Organo di amministrazione sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART.5 I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Organo di amministrazione; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

L'Organo di amministrazione deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di amministrazione per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Il socio che non versa la quota associativa annua decade se non regolarizza il pagamento dopo 30 gg dal ricevimento di formale sollecito inviato in forma scritta (Raccomandata A.R. o PEC)

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare l'eventuale quota associativa;

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia. La visione degli atti viene richiesta dai soci tramite comunicazione scritta all'Organo Amministrativo (mediante raccomandata A.R. o PEC), che è obbligato ad ottemperare all'istanza dopo un tempo massimo di 30 giorni dalla sua ricezione.

ART.8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) l'Organo di amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) Organo di Controllo, se deliberato dall'assemblea o previsto per legge;
- 5) il Collegio dei Probiviri, se deliberato dall'assemblea.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.9 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea si riunisce, anche per via telematica, in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o l'Organo di amministrazione o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- 2) elegge e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione e degli eventuali Organo di controllo e Collegio dei Probiviri e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera le eventuali quote associative;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di amministrazione ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di amministrazione eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno otto giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART.10 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri dell'Organo di amministrazione rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte dell'Organo di amministrazione esclusivamente i soci maggiorenni.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'Organo di amministrazione decadano dall'incarico, l'Organo di amministrazione medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti nell'ordine di preferenza risultante dalle ultime elezioni, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Organo di amministrazione. Comitate; nell'impossibilità di attuare detta modalità si procede a nuova elezione assembleare.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri dell'Organo di amministrazione, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di amministrazione.

L'Organo di amministrazione elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.

All'Organo di amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- 3) predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
- 5) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'Organo di amministrazione medesimo eletto fra i presenti.

L'Organo di amministrazione è convocato di regola almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri né faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'Organo di amministrazione.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.11 IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dall'Organo di amministrazione al suo interno, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci e resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro dell'Organo di amministrazione più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART.12 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART.13 SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

ART.14 DISPOSIZIONI FINALI

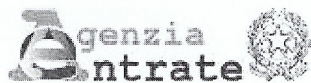
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. e ii. (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

"Gli effetti delle presenti modifiche statutarie decorreranno dal termine previsto dall'art.104 comma 2 del DLgs 117/2017 e con la stessa data cesserà l'efficacia delle precedenti clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina del ETS – Enti del Terzo Settore."

Busseto , 28 giugno 2026

Il Presidente
Ezio Concarì





DIREZIONE PROVINCIALE DI: PARMA

UFFICIO TERRITORIALE DI: FIDENZA

Registrazione di Atto Privato

Il 02/07/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TGM , serie 3 , numero 126

data di stipula: 28/06/2026

ident.vo telematico: TGM26L000126000EE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91011720348

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91011720348				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena,
Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85
alla data del 1° dicembre 2020 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro
delle Imprese di Arezzo - Siena: 0084060526 - GRUPPO IVA MPS -
Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
- Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo
presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Filiale di: BUSSETO AG.1

11:32

.....
ora

Vi preghiamo prender
nota delle seguenti
scritture registrate in
conto a Vostro

DATA	N. CONTO	N. RIFERIMENTO	COD. EIL
29.06.26		174300600205	1743

9196

ENTRATA DI CASSA

OPERAZIONE	IMPORTO	VALUTA
IMPOSTE, TASSE SU DELEGHE	200,00	29.06.26 9195

VISTO:

01030 01743 20260629 5002 2 0000000020000 00001 00000